

# **COMUNE DI SCURELLE**

**Provincia di Trento**



## **REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E DI ALTRI BENEFICI DI NATURA ECONOMICA AD ASSOCIAZIONI E AD ALTRI ORGANISMI CON DIFFERENTE CONFIGURAZIONE GIURIDICA**

**Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 32 dd. 29 novembre 2023**

## Sommario

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI .....	3
Art. 1 – Oggetto.....	3
Art. 2 – Soggetti beneficiari.....	3
Art. 3 – Casi di esclusione .....	3
Art. 4 – Settori di intervento .....	4
a) Attività socio-assistenziale e di volontariato sociale .....	4
b) Attività culturali, educative e sociali.....	4
c) Attività sportive .....	4
d) Attività ricreative, commemorative e della tradizione popolare .....	5
e) Attività di tutela valori ambientali.....	5
f) Attività di promozione turistica e di sviluppo economico.....	5
g) Solidarietà e Protezione civile .....	6
Art. 5 – Tipologie di contributi concedibili .....	6
Art. 6 – Tipologie di altri benefici di natura economica concedibili .....	6
Art. 7 – Ulteriori tipologie di vantaggi concedibili: disposizione di coordinamento con altre norme regolamentari.....	7
Art. 8 – Tipologie di spese non ammissibili .....	7
Art. 9 – Condizioni particolari per la concessione di contributi ad imprese e a consorzi di imprese...	7
Art. 10 – Trasferimenti particolari e casi di esclusione .....	7
TITOLO II – PROCEDURE .....	8
Capo I – Contributi a sostegno di programmi di attività o iniziative soggetti a programmazione ordinaria .....	8
Art. 11 – Programmazione della dotazione finanziaria per le attività sostenibili mediante contributi, coerenza finanziaria rispetto ai vincoli di finanza pubblica ed ulteriori limiti .....	8
Art. 12 – Criteri di ammissione delle richieste di finanziamento .....	9
Art. 13 – Modalità di presentazione della domanda di contributo ordinario.....	9
Art. 14 – Modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione .....	10
Capo II – Contributi a sostegno di singole manifestazioni, iniziative od eventi non passibili di programmazione ordinaria.....	11
Art. 15 – Programmazione finanziaria, sostenibilità e coerenza rispetto ai vincoli di finanza pubblica, criteri di ammissibilità .....	11
Art. 16 – Modalità di presentazione della domanda di contributo straordinario .....	11
Art. 17 – Modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione.....	12
TITOLO III – DISPOSIZIONI SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI E BENEFICI ECONOMICI DI CUI AL PRESENTE REGOLAMENTO.....	12
Art. 18 – Modalità di inoltro delle richieste di contributo .....	12
Art. 19 – Tempi del procedimento .....	12
Art. 20 – Modalità e contenuto del rendiconto .....	12
Art. 21 – Rideterminazione eventuale dei contributi e controlli .....	13
TITOLO III – CONCESSIONE DI PATROCINIO DA PARTE DELL’AMMINISTRAZIONE	

COMUNALE.....	14
Art. 22 – Patrocinio del Comune .....	14
TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI.....	15
Art. 23 – Forme di pubblicità di contributi e benefici economici .....	15
Art. 24 – Decadenza .....	15
Art. 25 – Pubblicità.....	15
Art. 26 – Esclusione da responsabilità.....	15
Art. 27 – Provvedimenti conseguenti a rilevazione di false dichiarazioni.....	15
Art. 28 – Norma transitoria .....	16

## **TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1 – Oggetto**

Il presente regolamento disciplina i criteri, le procedure e le modalità per la concessione di contributi di carattere economico ad associazioni ed altri soggetti pubblici e privati, con finalità socialmente utili e senza scopo di lucro, in conformità allo Statuto del Comune di Scurelle, assicurando la massima trasparenza nell'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali sono finalizzate le risorse pubbliche impiegate, fermi restando i principi di economicità, ragionevolezza ed imparzialità fissati dalla Costituzione.

### **Art. 2 – Soggetti beneficiari**

Salvo quanto diversamente previsto nel presente regolamento, possono beneficiare di contributi economici i seguenti soggetti:

- a) pubbliche amministrazioni ed enti pubblici in genere;
- b) associazioni, comitati, fondazioni e altri soggetti privati, non aventi scopo di lucro, che esercitano prevalentemente la propria attività o svolgono iniziative sul territorio comunale.

### **Art. 3 – Casi di esclusione**

Sono esclusi dai contributi economici:

- le persone fisiche;
- i soggetti che costituiscono articolazione politico-amministrativa di partiti politici o di organizzazioni sindacali;
- i soggetti che svolgono attività imprenditoriale con fini di lucro, salva facoltà dell'Amministrazione di concedere comunque contributi di carattere economico anche ai suddetti soggetti quando le attività o le iniziative realizzate siano di particolare rilevanza e in grado di produrre un ritorno economico o di immagine per il territorio comunale;
- le attività e iniziative realizzate al di fuori del territorio comunale, ad eccezione di quelle realizzate con la partecipazione di associazioni o enti di altra natura giuridica aventi sede in Scurelle che abbiano rilevante ricaduta in termini economici o di immagine per il territorio comunale, nonché quelle previste dal successivo art. 4 in materia di solidarietà;
- le attività promosse in settori di intervento non contemplati dal presente regolamento, nonché quelle promuoventi principi o ideologie culturali, educative, sociali, sportive in contrasto con i principi dello statuto comunale.

### **Art. 4 – Settori di intervento**

I settori di intervento per i quali il Comune può concedere contributi di carattere economico sono, di norma, i seguenti:

- a) socio-assistenziale e volontariato sociale;
- b) culturale, educativo e sociale;
- c) sportivo;
- d) ricreativo, commemorativo e tradizione popolare;
- e) tutela dei valori ambientali;
- f) promozione turistica e sviluppo economico;
- g) solidarietà e protezione civile.

**a) Attività socio-assistenziale e di volontariato sociale**

Fermo restando il coordinamento dell'attività in materia di assistenza e beneficenza da parte della Provincia Autonoma di Trento e della Comunità di Valle, gli interventi del Comune in materia socio-assistenziale e di volontariato sociale sono principalmente finalizzati:

- alla protezione e tutela del bambino e dei minori in età evolutiva;
- all'assistenza, protezione e tutela degli anziani;
- all'assistenza, sostegno e tutela dei cittadini inabili;
- alla promozione dell'inserimento sociale, scolastico e lavorativo dei soggetti disabili o in condizione di difficoltà;
- al recupero e alla prevenzione delle dipendenze;
- alle politiche per la famiglia.

**b) Attività culturali, educative e sociali**

Gli interventi del Comune in ambito culturale, educativo e sociale, sono principalmente finalizzati:

- alla promozione culturale (di tipo teatrale, letterario, musicale, artistico, etc.);
- alle attività educativo – formative;
- allo scambio di conoscenze educative e culturali con altre comunità nazionali o straniere.
- alla promozione del volontariato sociale.

**c) Attività sportive**

Ferma la competenza provinciale in materia di attività sportive e ricreative con i relativi impianti attrezzature, esercitata nel rispetto dei principi normativi dell'ordinamento statale, gli interventi del Comune per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive sono finalizzati alla pratica dello sport dilettantistico ed amatoriale per la formazione educativa e sportiva, in modo particolare, dei giovani.

Alle società ed organizzazioni che curano esclusivamente la pratica dello sport professionistico possono essere concesse, quando ricorrono particolari motivazioni relative al prestigio e all'immagine della comunità, agevolazioni per l'uso degli impianti e delle strutture di proprietà comunale, con esclusione in ogni caso di sovvenzioni e finanziamenti sotto qualsiasi denominazione a carico del bilancio comunale.

Le concessioni d'uso a condizioni agevolate di cui al precedente comma sono regolate mediante apposita convenzione, la quale deve prevedere idonee garanzie ai fini della manutenzione e conservazione delle strutture affidate, con esclusione di qualsiasi responsabilità

del Comune in merito all'uso delle stesse, nonché formule che contentano l'utilizzo degli impianti in via principale da parte delle associazioni ed organismi aventi sede nel territorio o, ove sia prevista l'apertura al pubblico, dei soggetti residenti.

**d) Attività ricreative, commemorative e della tradizione popolare**

Gli interventi del Comune per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività della tradizione popolare, commemorative e ricreative sono finalizzate:

- alla valorizzazione e mantenimento della tradizione popolare e folkloristica;
- alla commemorazione di ricorrenze istituzionali di natura civile, militare e religiosa;
- alla promozione e sostegno di attività ludico-ricreative;
- alla promozione della socializzazione, dell'inclusione sociale e del benessere psico-fisico dellapersona.

**e) Attività di tutela valori ambientali**

Gli interventi a favore delle attività ed iniziative per la tutela dei valori ambientali sono principalmente finalizzati:

- alla protezione e valorizzazione della natura e dell'ambiente;
- alla promozione del rispetto e della salvaguardia dei valori naturali ed ambientali;
- alla sensibilizzazione in ordine alle tematiche dell'ecologia, della sostenibilità ambientale, delle energie rinnovabili, della conservazione del suolo e del patrimonio boschivo, faunistico, idrico, pascolivo locale.

**f) Attività di promozione turistica e di sviluppo economico**

Gli interventi a favore delle attività di promozione turistica e di sviluppo economico sono principalmente finalizzati:

- alla promozione e valorizzazione del territorio, delle sue peculiarità e dei suoi prodotti tipici;
- alla comunicazione diffusa e al marketing territoriale, purché indirizzato alla promozione di tutti gli operatori economici del territorio comunale, che abbiano per fine l'incremento dei flussi turistici;
- all'organizzazione di fiere, mostre, esposizioni, rassegne e simili manifestazioni, sia che si tengano sul territorio del Comune, sia al di fuori di esso, quando accolgano una significativa partecipazione di aziende, associazioni o enti presenti nel Comune;
- alla valorizzazione dei centri storici.

**g) Solidarietà e Protezione civile**

Il Comune può assegnare contributi per attività di volontariato nel settore della protezione e assistenza della popolazione del territorio in caso di calamità naturali o eventi eccezionali.

Può inoltre assegnare contributi ad associazioni ed enti anche aventi sede fuori del territorio comunale per specifici progetti a favore di popolazioni colpite da calamità naturali o eventi eccezionali o che svolgano sul territorio comunale attività di sensibilizzazione della popolazione locale alle tematiche della solidarietà, anche internazionale.

**Art. 5 – Tipologie di contributi concedibili**

Ai fini del presente regolamento è definita la seguente classificazione dei contributi:

- a) contributi sottoposti a programmazione ordinaria, finalizzati a sostenere la continuativa e normale attività del beneficiario, esercitata in conformità ai fini istituzionali dello stesso, nonché atti a finanziare manifestazioni od eventi, rientranti nei settori precedentemente elencati e di rilievo per la comunità locale, aventi carattere di programmabilità o consuetudinarietà. In conseguenza del proprio carattere di ordinarietà, questa tipologia di contributi è richiesta, salvo motivata impossibilità dell'istante, entro il termine di cui al prossimo art. 11, comma 4;
- b) contributi oggetto di programmazione straordinaria, che non possono essere presentati nei termini indicati per la richiesta di contributi sottoposti a programmazione ordinaria in quanto destinati a singole iniziative, manifestazioni o eventi, nonché all'acquisto di beni e attrezzature la cui necessità o utilità non fosse prevedibile dai richiedenti in sede di bilancio previsionale. Questa tipologia di finanziamenti viene concessa, a seguito di approfondita valutazione dell'Amministrazione in ordine al rilievo dell'attività che ne costituisce l'oggetto per lo sviluppo sociale, economico, culturale, ambientale turistico della comunità, nei limiti delle disponibilità di bilancio residue e di quanto disposto dall'art. 15 del presente regolamento.

Entrambe le tipologie di contributi di cui alle lettere a) e b) possono avere carattere di spesa corrente o di investimento, a seconda della loro natura.

Il Consiglio comunale può, con propria deliberazione, autorizzare la sottoscrizione di specifiche convenzioni o accordi al fine di finanziare e sostenere manifestazioni, eventi, programmi o progetti non rientranti nelle fattispecie di cui alle lettere a) e b) del presente articolo ma ritenuti meritevoli ed in coerenza con i fini istituzionali dell'Ente.

#### **Art. 6 – Tipologie di altri benefici di natura economica concedibili**

L'Amministrazione può concedere, nel rispetto della disciplina stabilita dal presente regolamento, benefici di natura economica diversi dai contributi, configurabili nelle tipologie di interventi di seguito indicate:

- 1) messa a disposizione di risorse umane e/o strumentali finalizzate alla realizzazione di iniziative o attività organizzate dai beneficiari, sia in modo diretto sia per mezzo di propri organismi partecipati;
- 2) messa a disposizione di spazi in strutture di proprietà dell'Amministrazione, finalizzati ad ospitare la realizzazione di iniziative o attività organizzate dai beneficiari;
- 3) messa a disposizione dei beneficiari di immobili a condizioni agevolate comportanti la riduzione o l'esenzione dal canone di uso o di locazione, finalizzata a consentire l'ottimale realizzazione di attività a vantaggio della comunità locale.

#### **Art. 7 – Ulteriori tipologie di vantaggi concedibili: disposizione di coordinamento con altre norme regolamentari**

L'Amministrazione può sostenere la realizzazione di iniziative mediante la concessione di vantaggi economici derivanti da riduzioni o esenzioni dal pagamento di canoni diversi o tariffe a

favore dei soggetti che sono tenuti al versamento degli stessi.

I casi di riduzione o di esenzione sono previsti nelle specifiche deliberazioni tariffarie o regolamentari.

### **Art. 8 – Tipologie di spese non ammissibili**

Ai fini dell'utilizzo dei contributi disciplinati dal presente regolamento, comunque non sono considerate ammissibili, in relazione alla realizzazione delle iniziative oggetto del programma di attività o del progetto specifico le seguenti tipologie di spesa:

- spese di rappresentanza;
- pranzi, cene e buffet rivolti esclusivamente agli associati e simpatizzanti;
- interessi passivi, di mora e sanzioni pecuniarie di qualunque natura e risarcimenti danno;
- spese di beneficenza;
- utenze telefoniche.

### **Art. 9 – Condizioni particolari per la concessione di contributi ad imprese e a consorzi di imprese**

L'Amministrazione concede contributi alle imprese ed ai consorzi di imprese in base al presente regolamento nel rispetto della normativa comunitaria relativa all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore («de minimis»), con particolare riferimento a quanto stabilito dal Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione ed ai limiti di valore in esso stabilito, nonché ai provvedimenti specificativi di eventuali adeguamenti delle soglie e di esenzioni.

Nella concessione di contributi ad imprese che si siano organizzate in consorzio per la realizzazione delle attività sostenute dalla sovvenzione economica dell'Amministrazione, i limiti della normativa comunitaria di cui al precedente comma sono riferiti a ciascuna impresa beneficiaria dei contributi stessi e non al consorzio cui essa aderisce.

### **Art. 10 – Trasferimenti particolari e casi di esclusione**

Le disposizioni del presente regolamento non si applicano ai rapporti di natura pattizia (contratti che producono obblighi per entrambe le parti) intercorrenti tra Amministrazione e soggetti operanti per la realizzazione di attività istituzionali della stessa, qualora gli stessi configurino una relazione comportante prestazioni di servizio e corrispettivi specifici per le stesse, determinanti l'obbligo di sottoposizione di tali corrispettivi al regime applicativo dell'imposta sul valore aggiunto.

Le disposizioni del presente regolamento non si applicano inoltre:

- a) al trasferimento di fondi alle scuole previsti dalla legge provinciale in materia di istruzione e difondi per lo svolgimento di progetti educativi concordati all'inizio di ciascun anno scolastico;
- b) al trasferimento di fondi alle scuole musicali che assicurano sul territorio il servizio di

formazione musicale;

c) al trasferimento di fondi al Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari in base alla Legge regionale 20 agosto 1954, n. 24;

d) ai contributi disciplinati da altri specifici regolamenti comunali.

I trasferimenti indicati alle lettere a) e b) del presente comma possono essere disposti sulla base di specifiche convenzioni stipulate con associazioni, fondazioni, enti o società e nei limiti degli stanziamenti appositamente previsti in bilancio.

Le convenzioni devono evidenziare il pubblico interesse sottostante all'erogazione, le modalità di concessione dei relativi trasferimenti, la documentazione da produrre dal soggetto beneficiario, i termini e le modalità di realizzazione degli interventi o delle attività previste e ogni altra condizione o vincolo al quale è subordinato il trasferimento.

I trasferimenti a favore di società partecipate dal Comune o concessionarie di pubblici servizi sono disciplinate dal contratto di servizio stipulato con il Comune o dalla deliberazione che ha disposto la partecipazione o da convenzioni stipulate per lo svolgimento di specifiche attività.

## **TITOLO II – PROCEDURE**

### **Capo I – Contributi a sostegno di programmi di attività o iniziative soggetti a programmazione ordinaria**

#### **Art. 11 – Programmazione della dotazione finanziaria per le attività sostenibili mediante contributi, coerenza finanziaria rispetto ai vincoli di finanza pubblica ed ulteriori limiti**

La possibilità dell'Amministrazione di concedere contributi ed altri benefici di natura economica, anche mediante supporto organizzativo o di attività, è limitata alla capacità finanziaria, così come disposto annualmente attraverso il bilancio preventivo del Comune.

Annualmente, in sede di deliberazione del bilancio di previsione, previa definizione delle linee guida in sede di programmazione economica generale, l'Amministrazione provvede a fissare una dotazione finanziaria per la concessione dei contributi, da approvarsi dalla Giunta nell'ambito del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.), sulla base di un'analisi effettuata dai competenti Responsabili di Servizio del Comune che tiene conto delle richieste dell'anno precedente e delle disponibilità finanziarie complessive dell'annualità di riferimento.

Nell'analisi preliminare sono tenute in considerazione anche le eventuali problematiche rilevate dal Responsabile della prevenzione della corruzione in relazione alla concessione dei contributi.

Per favorire una programmazione e gestione ottimale delle attività sostenute dall'Amministrazione le richieste di contributi di cui alla lettera a) del precedente art. 5 dovranno pervenire all'Amministrazione entro il 30 settembre di ogni anno, salvo la possibilità

di riaprire i termini in caso di richieste successive e ferma la disponibilità finanziaria dell'Ente.

Le istanze pervenute oltre il predetto termine potranno essere valutate dall'Amministrazione limitatamente alla compatibilità con i limiti di ordine temporale e giuridico dettati dalla disciplina nazionale in materia di programmazione finanziaria e contabile.

Non sono assoggettati al termine di cui al comma 4 del presente articolo i contributi non soggetti a programmazione ordinaria, di cui alla lettera b) dell'art. 5 del presente regolamento, sono valutati e soddisfatti dall'Amministrazione nei limiti della disponibilità finanziaria dell'Ente al momento della ricezione della richiesta.

### **Art. 12 – Criteri di ammissione delle richieste di finanziamento**

Ai fini dell'ammissione, in tutto o in parte, della richiesta di erogazione di contributi o benefici economici di cui al presente regolamento, la Giunta comunale, all'uopo competente, tiene conto dei seguenti parametri:

- numero considerevole dei soggetti direttamente o indirettamente coinvolti nell'attività ordinaria dell'ente istante;
- elevato valore sociale ed impatto che l'attività prevede di produrre nei confronti della comunità locale, anche con riferimento a piani e programmi approvati dal comune nel settore di attività oggetto di finanziamento;
- dettagliata indicazione dell'eventuale richiesta/avvenuta assegnazione di altri finanziamenti da parte di enti pubblici o privati;
- attivazione, da parte del soggetto richiedente, di valide modalità di autofinanziamento, che consentano di coprire almeno il 10% della spesa complessiva prevista per la realizzazione delle attività o iniziative.

### **Art. 13 – Modalità di presentazione della domanda di contributo ordinario**

Le richieste di contributi od altri benefici economici di cui al presente regolamento, da redigersi mediante compilazione dell'apposita modulistica messa a disposizione dagli Uffici comunali e reperibile sul sito istituzionale (<https://www.comune.scurrelle.tn.it/L-amministrazione/Atti-e-documenti/Modulistica>), devono contenere l'indicazione dei requisiti posseduti e l'individuazione delle finalità alle quali l'intervento è indirizzato.

La domanda, che dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente beneficiario, dovrà contenere i seguenti elementi:

1. relazione illustrativa dettagliata dell'attività svolta nell'anno precedente e dell'attività programmata, oggetto del contributo, specificando, nel caso di iniziative, denominazione, data e luogo di svolgimento, modalità organizzative, numero di partecipanti (preventivato), obiettivi e finalità perseguite;
2. bilancio preventivo dell'esercizio in corso, con chiaramente indicate anche le poste in entrata, quali eventuali disponibilità finanziarie proprie del richiedente, eventuali

contributi o sponsorizzazioni da Enti pubblici o privati, nonché altre forme di introiti (biglietti di ingresso, tariffe, canoni attivi ecc.) che si prevede di ottenere;

3. eventuali voci di spesa non ammissibili, da indicare in separata tabella in correlazione alle entrate proprie o diverse che finanziano tali spese;
4. percentuale ovvero ammontare del contributo richiesto rispetto al complesso di spese ammissibili;
5. intestazione e numero del conto corrente bancario o postale e sede di riferimento ovvero indicazione della persona abilitata alla riscossione per conto del soggetto richiedente;
6. dichiarazione che attesti se il soggetto agisce, non agisce o agisce parzialmente in regime d'impresa;
7. dichiarazione ai fini dell'applicabilità della ritenuta fiscale ed ogni altra dichiarazione fiscale necessaria per la concessione del contributo;
8. dichiarazione attestante che ai fini delle attività o dell'acquisto di beni previsti nel bilancio di previsione non sono già stati richiesti finanziamenti di natura economica al Comune.

Gli enti che presentano richiesta di finanziamento ordinario per la prima volta dovranno altresì allegare il proprio Statuto e l'atto costitutivo; per le annualità successive, sarà invece richiesta la presentazione del rendiconto della gestione precedente, nella quale è stato utilizzato il finanziamento comunale.

#### **Art. 14 – Modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione**

L'erogazione dei contributi o benefici economici avviene normalmente per il 50% a seguito di accoglimento dell'istanza di concessione, previo provvedimento di competenza della Giunta comunale esecutivo, e dunque in modalità di acconto preventivo all'esercizio finanziario cui le attività sostenute si riferiscono ovvero a inizio dello stesso, per il restante 50% a saldo.

L'Amministrazione può, motivatamente, aumentare la percentuale di erogazione in acconto fino a un massimo del 60%, qualora la stessa sia necessaria ai fini dell'avvio delle iniziative o attività quando le associazioni o enti istanti non dispongano di sufficiente disponibilità finanziaria propria.

In casi eccezionali e adeguatamente documentati, l'Amministrazione può disporre, su richiesta del beneficiario, la liquidazione di un ulteriore percentuale di contributo in corso attività fino a un massimo del 20% del residuo attribuito, al solo fine di supplire a straordinarie difficoltà di cassa degli enti richiedenti e quando le attività da concludere siano di eclatante rilevanza locale.

## **Capo II – Contributi a sostegno di singole manifestazioni, iniziative o eventi non passibili di programmazione ordinaria**

### **Art. 15 – Programmazione finanziaria, sostenibilità e coerenza rispetto ai vincoli di finanza pubblica, criteri di ammissibilità**

L'Amministrazione può, compatibilmente con le risorse di bilancio e nei limiti previsti dall'art. 11, erogare sulla base di specifici criteri elaborati dalla Giunta, contributi per attività e iniziative di interesse pubblico per le quali non sia stato possibile presentare la richiesta nelle modalità di cui al precedente Capo del presente Titolo e per attività e progetti che si ritengano motivatamente funzionali e riconducibili agli obiettivi dell'Amministrazione stessa.

Per i contributi di cui al presente articolo si applica quanto previsto dall'art. 12 del presente regolamento.

### **Art. 16 – Modalità di presentazione della domanda di contributo straordinario**

I soggetti interessati a richiedere i contributi di cui al precedente art. 15 possono produrne richiesta, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente, compilando l'apposita modulistica messa a disposizione dagli Uffici comunali e reperibile sul sito istituzionale (<https://www.comune.scurelle.tn.it/L-amministrazione/Atti-e-documenti/Modulistica>), cui deve essere allegata la seguente documentazione, anch'essa sottoscritta dall'organo competente dell'ente istante:

1. relazione illustrativa dettagliata dell'attività programmata, oggetto del contributo, specificando denominazione, data e luogo di svolgimento, modalità organizzative, numero di partecipanti (preventivato), obiettivi e finalità perseguite, ulteriori interventi di competenza comunale richiesti (es. ordinanze di divieto di transito/sosta, autorizzazione in materia di inquinamento acustico, ecc.), da rilasciarsi con le modalità previste dai regolamenti comunali vigenti;
2. statuto e atto costitutivo dell'organismo proponente, da cui risulti che il soggetto beneficiario non persegue fini di lucro;
3. bilancio consuntivo, riferito all'esercizio precedente e bilancio preventivo dell'esercizio in corso con chiaramente indicato l'entità di eventuali disponibilità finanziarie proprie del richiedente, l'entità di eventuali contributi o sponsorizzazioni da Enti pubblici o privati e l'entità di altre forme di introiti (biglietti di ingresso, tariffe, canoni attivi ecc.) che vengono richiesti o che si prevede di ottenere;
4. percentuale/ammontare di contributo richiesto rispetto al complesso di spese ammissibili;
5. copia del codice fiscale del soggetto richiedente e partita IVA, se richiesta dalla normativa vigente;
6. intestazione e numero del conto corrente bancario o postale e sede di riferimento ovvero indicazione della persona abilitata alla riscossione per conto del soggetto richiedente;
7. dichiarazione che attesti se il soggetto agisce, non agisce o agisce parzialmente in regime d'impresa;
8. dichiarazione ai fini dell'applicabilità della ritenuta fiscale ed ogni altra dichiarazione fiscale ritenuta necessaria per la concessione del contributo.

### **Art. 17 – Modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione**

L'erogazione dei contributi di cui al presente capo avviene normalmente a rendiconto, ovvero a presentazione di idonea documentazione che attesti l'avvenuto perfezionamento dell'obbligazione per cui si chiede il finanziamento.

In presenza di motivata e documentata necessità (ad es. ai fini del versamento di caparre o cauzioni), su richiesta dell'interessato l'Amministrazione può disporre la liquidazione di un acconto nella misura strettamente necessaria a far fronte all'esigenza stessa, comunque previa presentazione di idonea documentazione comprovante l'avvenuto perfezionamento dell'obbligazione come stabilito dal primo comma.

## **TITOLO III – DISPOSIZIONI SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI E BENEFICIE ECONOMICI DI CUI AL PRESENTE REGOLAMENTO**

### **Art. 18 – Modalità di inoltro delle richieste di contributo**

Le domande di accesso a qualsiasi delle forme di contribuzione previste nel presente regolamento sono inoltrate agli Uffici comunali a mezzo consegna a mano ovvero via e-mail/p.e.c. rispettivamente a [info@comune.scurelle.tn.it](mailto:info@comune.scurelle.tn.it) - [comune@pec.comune.scurelle.tn.it](mailto:comune@pec.comune.scurelle.tn.it), compilando l'apposita modulistica messa a disposizione dei richiedenti e allegando la documentazione necessaria, come indicati agli artt. 13 e 16 del presente regolamento.

Anche la richiesta di altri benefici di natura economica o vantaggi di tipo organizzativo o di esenzione della tariffa per l'uso di spazi pubblici dovrà essere trasmessa secondo quanto previsto dal comma primo, compilando l'apposita modulistica ove disponibile.

### **Art. 19 – Tempi del procedimento**

Si applicano i termini di istruttoria e conclusione del procedimento di cui alla legge provinciale 30.11.1992, n. 23.

### **Art. 20 – Modalità e contenuto del rendiconto**

I soggetti beneficiari, entro i termini fissati dal provvedimento di concessione del contributo, a pena di decadenza salvo richiesta di proroga debitamente motivata, devono presentare la seguente documentazione per la rendicontazione dell'attività svolta, redatta secondo i moduli predisposti dal Comune e sottoscritta dal legale rappresentante:

1. relazione dell'attività, specificando, nel caso di iniziative, denominazione, data e luogo di svolgimento, modalità organizzative, numero di partecipanti, obiettivi raggiunti; dalla relazione deve risultare che l'attività svolta dal soggetto beneficiario della forma di sostegno economico sia stata realizzata secondo quanto dallo stesso esplicitato nella propria istanza o riportare eventuali criticità/impedimenti nella realizzazione di quanto preventivato;
2. rendiconto finanziario dettagliato di tutte le entrate accertate (anche se non materialmente

incassate), compresi eventuali avanzi di esercizi precedenti, e delle spese effettivamente sostenute (pagate) relativamente alle attività oggetto di contributo, suddivise per tipologia.

3. dichiarazione del legale rappresentante, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante che i dati riportati nella relazione e nel rendiconto finanziario sono veritieri e che i giustificativi di spesa presentati sono relativi all'attività o iniziativa oggetto di contributo, nonché che le risorse assegnate siano state utilizzate interamente per la realizzazione dell'attività ed utilizzate nel rispetto delle tipologie di spese individuate come ammissibili in relazione all'attività sostenuta con il contributo o il beneficio economico.
4. documenti fiscali (fatture, ricevute, altri documenti giustificativi a fini fiscali) acquisiti dal beneficiario a comprova di tutte le spese indicate nel rendiconto, se richiesti dall'Amministrazione o dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi del successivo art. 21, comma primo.

Con riferimento alla documentazione di cui al punto 2 del comma primo, si precisa quanto segue:

- a) le voci di spesa non ammissibili, in quanto afferenti a tipologie non contemplate in sede di bilancio di previsione dell'iniziativa o non pertinenti alla stessa, che dovessero risultare nel rendiconto saranno depennate d'ufficio e verrà ricalcolato il disavanzo, salvo che tali voci siano chiaramente indicate in una specifica tabella nella quale siano altrettanto chiaramente indicate le entrate che finanziano tali spese;
- b) nel caso di entrate iscritte nel bilancio preventivo ma non accertate il beneficiario dovrà indicare nel rendiconto le motivazioni di insussistenza;
- c) eventuali scostamenti delle somme risultanti per singole tipologie di entrata o di uscita rispetto alle previsioni iniziali relative alle medesime tipologie non influiranno sull'ammissibilità delle spese sostenute e del finanziamento dovuto a saldo, purché tali scostamenti non determinino un aumento complessivo del contributo concesso;
- d) all'eventuale maggior disavanzo non potrà in nessun caso conseguire una rideterminazione in aumento del contributo concesso;
- e) solo nei casi di contributi concessi per il sostegno di attività ordinaria o iniziative programmabili, l'eventuale avanzo, anziché determinare un immediato recupero da parte dell'Amministrazione del finanziamento erogato in eccesso rispetto all'effettiva necessità di cui alle risultanze di rendicontazione, potrà essere mantenuto dall'ente beneficiario, purché la relativa somma sia iscritta tra le poste in entrata del bilancio di previsione presentato ai fini della richiesta di finanziamento delle attività ordinarie dell'esercizio successivo; in tali casi l'Amministrazione avrà la facoltà di differire l'erogazione dell'acconto di cui all'art. 14, comma primo, del presente regolamento, fino a istanza di fabbisogno di cassa da parte del soggetto beneficiario.

I giustificativi di spesa di cui al punto 4 del comma primo, costituiti da fatture o altri documenti fiscalmente validi intestati al soggetto beneficiario, qualora non rappresentativi di elementi immediatamente dimostrativi dell'inerenza con le iniziative realizzate, devono essere accompagnati da una dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante che evidenzi il

momenti di effettuazione della spesa e la sua riconducibilità alla realizzazione dell'iniziativa.

### **Art. 21 – Controlli**

Il Comune si riserva di verificare con le modalità ritenute più opportune (d'ufficio o chiedendo ulteriore esibizione documentale) la veridicità delle dichiarazioni rese dal beneficiario del contributo.

L'Amministrazione verifica, complessivamente e in relazione a singoli ambiti di attività, l'impatto sul contesto sociale delle attività realizzate dai soggetti di cui agli articoli precedenti con le risorse economiche da essa assegnate.

## **TITOLO III – CONCESSIONE DI PATROCINIO DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE**

### **Art. 22 – Patrocinio del Comune**

Il patrocinio del Comune, inteso quale adesione istituzionale al particolare rilievo civile, sociale, sportivo, culturale, scientifico di attività od iniziative promosse da soggetti terzi, senza scopo di lucro, viene concesso con apposito provvedimento di competenza della Giunta comunale e autorizza il richiedente a utilizzare lo stemma del Comune limitatamente all'iniziativa.

La domanda di patrocinio deve essere presentata prima dello svolgimento dell'iniziativa, indicando i seguenti elementi essenziali:

1. denominazione dell'iniziativa;
2. tempi e luoghi di svolgimento;
3. finalità dell'iniziativa;
4. programma e modalità di svolgimento.

La concessione del patrocinio non comporta benefici finanziari o agevolazioni a favore del soggetto beneficiario, né delle singole iniziative per le quali è concesso.

Il patrocinio concesso dall'Amministrazione deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che l'ha ottenuto attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa, i quali dovranno recare lo stemma comunale e, ove possibile, la dicitura "con il patrocinio del Comune di Scurelle".

## **TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 23 – Forme di pubblicità di contributi e benefici economici**

La concessione di contributi e di altri benefici, anche di natura non economica, disciplinati dal presente regolamento è assoggettata alle forme di pubblicità obbligatoria previste dagli articoli 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 7 della L.R. 8/2012 e s.m.

Al fine di garantire, anche attraverso forme di controllo sociale da parte della cittadinanza, la qualità delle iniziative, l'Amministrazione favorisce la conoscenza dei progetti presentati dai beneficiari di contributi economici pubblicandoli - eventualmente anche solo per estratto - sul sito internet comunale.

### **Art. 24 – Decadenza**

I soggetti richiedenti ed assegnatari di contributi economici, di cui al presenteregolamento, decadono dal diritto di ottenerli, ove si verifichi una delle seguenti condizioni:

- a) mancato svolgimento dell'attività, dell'iniziativa, o dell'acquisto di attrezzature oggetto di contributo;
- b) mancata presentazione, entro il termine indicato nell'atto di concessione, della documentazione prescritta per la rendicontazione dell'attività, iniziativa o acquisto di beni od attrezzature oggetto di contributo;
- c) rinuncia formale da parte del beneficiario.

Nel caso in cui si verifichi una delle condizioni di cui sopra si provvederà al recupero della somma eventualmente erogata, salvo richiesta di proroga debitamente motivata per le condizioni di cui alle lettere a) e b).

### **Art. 25 – Pubblicità**

I beneficiari hanno l'obbligo di pubblicizzare la concessione del contributo da parte del Comune per lo svolgimento delle attività e delle iniziative. A questo scopo, tutto il materiale pubblicitario relativo alle attività e alle iniziative deve recare lo stemma del Comune e, ove possibile, la seguente dicitura: "con il contributo del Comune di Scurelle".

### **Art. 26 – Esclusione da responsabilità**

Il Comune non assume, sotto alcun aspetto, responsabilità in merito all'organizzazione ed allosvolgimento di manifestazioni, iniziative od attività alle quali abbia accordato contributi o patrocini.

L'amministrazione resta altresì estranea rispetto a qualsiasi rapporto od obbligazione che

sicostituisca fra i beneficiari dei contributi e soggetti terzi.

#### **Art. 27 – Provvedimenti conseguenti a rilevazione di false dichiarazioni**

Rilevando elementi incoerenti nelle dichiarazioni rese ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000, ai sensi delle norme vigenti, è fatto obbligo al Comune di inoltrare segnalazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale competente, allegando copia delle dichiarazioni e indicando gli elementi di fatto riscontrati.

#### **Art. 28 – Norma transitoria**

Il presente regolamento, che abroga e sostituisce integralmente quello precedentemente in vigore e di cui alla deliberazione del Consiglio comunale n. 14 d.d. 29.04.1994, trova applicazione a decorrere dalla data di esecutività della deliberazione consiliare che lo approva.